

VADEMECUM FORNITORI DI BENI E SERVIZI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE 3 DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVA ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI AL D.LGS 50/2016 PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA

Il Comune di Lucca, in attuazione dell'Atto di Regolazione e dell'Avviso Pubblico per le modalità di formazione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici, ha predisposto appositi *vademecum* per ogni sezione in cui è articolato l'elenco:

- Sez. 1: Elenco delle Cooperative sociali di tipo B) o loro Consorzi;
- Sez. 2: Elenco delle Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici;
- Sez. 3: Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi;
- Sez. 4: Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi tecnici;
- Sez. 5: Elenco dei Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo (*art. 182 c. 1bis d lgs 42/2004 e s.m.i.*)

I vademecum riportano le informazioni necessarie all'operatore economico per l'iscrizione nelle sezioni di interesse nonché, i requisiti richiesti per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti e le fasce di valore economico predisposte dalla S.A. per le predette sezioni.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Lucca, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad un eventuale affidamento.

Il presente vademecum è dedicato alla **Sezione 3: Fornitori di Beni e Servizi**.

L'operatore economico, per informazioni e chiarimenti in merito all'iscrizione nella sezione di interesse dovrà utilizzare la seguente mail: elenchioe@comune.lucca.it o, in alternativa, inviare una comunicazione utilizzando l'apposita funzione dell'elenco.

L'operatore economico dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), oltre che di firma digitale del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza e dovrà essere iscritto al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – **START**: <https://start.toscana.it>

L'iscrizione a START non è obbligatoria per forniture di beni e servizi che rientrano nella

fascia di valore economico da € 0,01 - € 4.999,99 per i quali non sia obbligatorio il ricorso ai sistemi di acquisto/negoziazione.

Il ricorso all'elenco è escluso nel caso di adesioni ai contratti/convenzioni-quadro stipulate dai Soggetti Aggregatori¹ anche in ossequio al d.P.C.M. che individua le categorie merceologiche e le soglie².

Come esplicitato nell'Avviso Unico di istituzione dell'elenco, l'utilizzo della sezione da parte della S.A. avverrà a partire dal *trentunesimo giorno* successivo alla data di pubblicazione del presente Vademecum.

È fatta salva la facoltà dei RUP di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori dell'elenco, per specifiche e particolari esigenze adeguatamente motivate.

1. MODALITA' DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 3 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

L'operatore economico dovrà registrarsi al seguente portale:

<http://elencooe.comune.lucca.it/PortaleAppalti>

per ottenere le **credenziali** (utente e password).

Una volta ottenute le credenziali personali, l'operatore dovrà accedere alla propria area riservata e:


- a. inserire i dati anagrafici e aziendali nell'apposita sezione;
- b. prendere visione dei settori merceologici predisposti dalla S.A. e delle fasce di valore economico, al fine di procedere ad una corretta iscrizione in riferimento ai requisiti posseduti;
- c. sottoscrivere digitalmente, a cura del legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza, la domanda di iscrizione - riassuntiva delle dichiarazioni rilasciate a seguito del completamento dei campi previsti dal form on line - unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla S.A. necessaria ai fini dell'iscrizione (Dichiarazione circa il possesso dei requisiti, comprensiva di una scheda tecnica di dettaglio dei beni e servizi offerti) ed eventualmente quella facoltativa (es. qualifiche, certificazioni o, se ne ricorre il presupposto, l'Atto costitutivo del R.T.I. già costituito/Consorzio ecc) sempre a cura del legale rappresentante/altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza;

E' onere dell'operatore economico provvedere a mantenere costantemente aggiornata la documentazione richiesta.

N.B. → In caso di iscrizione nella forma del R.T.I./Consorzio ordinario **già costituiti**, la domanda di iscrizione dovrà essere compilata, nelle modalità sopra descritte, dal mandatario/Consorzio. Ai fini dell'iscrizione la documentazione da allegare dovrà comprendere altresì, l'**Atto costitutivo** del

1 DL 66/2014 conv. in L. 89/2014 e deliberazione ANAC "Elenco Soggetti Aggregatori"

2 ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla l. 89/2014



Raggruppamento/Consorzio (*comprensivo, nel caso di Consorzio, dell'elenco delle imprese consorziate, che dovrà essere mantenuto aggiornato a cura dell'operatore*) ed ogni altra documentazione necessaria.

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, sarà automaticamente registrata dal sistema una volta correttamente compiuti tutti i passaggi richiesti dal portale per il buon fine della registrazione stessa. **L'abilitazione dell'operatore economico risulta automatica senza che ciò equivalga ad accettazione da parte della S.A. delle dichiarazioni ivi contenute.** L'istanza di iscrizione potrà essere riscontrata dal candidato entrando nella propria area personale. Ad ogni modo il sistema invierà una notifica di avvenuta registrazione. Al contrario, il rigetto della stessa sarà immediatamente visibile al candidato in quanto il portale evidenzierà i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

In merito alla documentazione da allegare, la S.A., in caso di verifiche a campione o di controlli necessari al fine di procedere ad un invito, si riserva di richiedere le opportune integrazioni.

La domanda di iscrizione presentata con modalità diverse da quanto previsto nel presente vademecum non sarà presa in considerazione e il mittente non riceverà alcuna comunicazione al riguardo. Il Comune di Lucca non assume alcuna responsabilità per il mancato inserimento della documentazione o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nell'Atto Regolatorio e nell'Avviso e nelle loro eventuali integrazioni e modificazioni. L'operatore economico è tenuto a consultare il portale per prendere visione delle eventuali integrazioni e modificazioni. Il soggetto che richiede l'iscrizione è consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

La validità delle iscrizioni è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dalla S.A. in merito ai casi di rinnovo, sospensione e cancellazione dall'elenco dettagliati all'art. 3 dell'Avviso cui si rimanda integralmente.

2. SETTORI MERCEOLOGICI E FASCE DI VALORE ECONOMICO

L'iscrizione nella sezione di riferimento avviene sulla base del/i settore/i merceologico/i posseduto/i nonché, sulla base delle fasce di valore economico individuate dalla S.A..

I **settori merceologici** corrispondono alle attività espletate dagli operatori economici come individuate nel certificato della C.C.I.A.A. La S.A. ha adottato apposita struttura *ad albero* per ogni settore merceologico, articolata su un massimo di n. 2 (due) livelli di dettaglio:

- il primo livello permette di comprendere il settore merceologico *generico*;
- il secondo livello, laddove previsto, permette di individuare il/i settore/i specifico/i corrispondente/i all'attività effettivamente espletata dall'operatore economico.

A mero titolo esemplificativo:

- **I livello:** settore merceologico *generico* – es. Forniture di arredi;
- **II livello:** settori merceologici *specifici*:
 - arredi scolastici;
 - arredi per ufficio;
 - tende per uffici e istituti scolastici;

Al fine di facilitare gli operatori economici nella corretta individuazione dei settori *specifici* nei quali inquadrare la/le propria/e attività, la S.A. ha ritenuto essenziale acquisire, oltre alla domanda di iscrizione, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs 50/2016, comprensiva della **Scheda Tecnica di Dettaglio dei beni e servizi offerti**, sul modello predisposto, allo scopo di ottenere informazioni specifiche e dettagliate sulle attività professionali svolte dagli operatori economici. La suddetta scheda permette inoltre al RUP, in riferimento agli affidamenti diretti, di individuare operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze.

Le fasce di valore economico individuate dalla S.A. sono di seguito riportate:

- Fascia lett. a) € 0,01 - € 4.999,99;
- Fascia lett. b) € 5.000,00 - € 19.999,99;
- Fascia lett. c) € 20.000,00 - € 39.999,99;
- Fascia lett. d) € 40.000,00 - € 74.999,99;
- Fascia lett. e): € 75.000,00 - € 99.999,99;
- Fascia lett. f): € 100.000,00- € 138.999,99;
- Fascia lett. g): € 139.000,00 - € 299.999,99; (*)
- Fascia lett. h): € 300.000,00 - € 499.999,99; (*)
- Fascia lett. i) : € 500.000,00 - € 749.999,99. (*)

() Per la fascia di importo corrispondente alla lett. g) gli operatori economici devono tener conto che per gli affidamenti di servizi e forniture ordinari l'importo deve intendersi fino alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente di € 215.000,00), mentre per i servizi di cui all'Allegato IX, l'importo limite della fascia è pari a € 299.999,99.*

Sono aggiunte altresì le fasce di cui alle lett. b) ed i) esclusivamente per servizi di cui all'Allegato IX.

L'iscrizione in un determinato settore merceologico o nel livello di dettaglio, laddove esistente, e in una determinata fascia di valore economico non determina automaticamente l'iscrizione nelle fasce inferiori del medesimo settore o livello di dettaglio. Gli operatori interessati pertanto, dovranno indicare non solo la fascia massima di interesse - comunque corrispondente al possesso dei propri requisiti – ma anche la fascia *minima* a partire dalla quale sono interessati ad essere individuati/invitati dal RUP.

È onere dell'operatore economico prendere corretta visione di quanto sopra riportato. In qualunque momento è possibile ampliare la propria iscrizione ad ulteriori settori merceologici e conseguentemente, al livello di dettaglio presente nonché, all'interno del settore prescelto, iscriversi ad ulteriori fasce di valore economico in cui sono suddivisi, fermo restando il possesso dei requisiti di iscrizione.

È sempre possibile la cancellazione da ogni settore e fascia di valore economico inizialmente individuato.

3. REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nella sezione 3 dell'elenco è aperta agli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45, c.2 del d.lgs. n.50/2016, che possono contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni poste agli artt. 47 e 48 del predetto decreto. I soggetti possono iscriversi in forma individuale o in forma associata prevista

come Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (R.T.I.) o Consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse iscrizioni pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa da quella prescelta all'interno della medesima fascia di valore economico.

Nel caso dei Consorzi è comunque sempre ammessa l'iscrizione sia del Consorzio sia delle singole consorziate facenti parte del Consorzio.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento pertanto, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per i settori merceologici per i quali intende procedere all'iscrizione. Resta invece salva la facoltà degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento in fase di gara, ove consentito.

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnico-professionale in relazione ai settori merceologici e alle fasce di valore economico per i quali intende procedere all'iscrizione. Si ribadisce che il mancato possesso anche solo di uno dei predetti requisiti, o la perdita degli stessi, comporta la cancellazione dall'elenco per carenza di requisiti di iscrizione.

ISCRIZIONE IN FORMA SINGOLA

1. Requisiti di ordine generale

- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- b. è vietata l'iscrizione ai concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sarà onere dell'operatore economico rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice per tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.


2. Requisiti di idoneità professionale

- a. iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Le attività espletate devono trovare **coerenza** nel certificato della C.C.I.A.A..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se Cooperative o Consorzi di Cooperative;

- c. all'operatore economico sarà richiesto altresì di dichiarare, utilizzando il medesimo modello predisposto per la dichiarazione dei requisiti di natura tecnico-professionale e per la Scheda tecnica di dettaglio, il possesso di eventuali ulteriori requisiti che, pur non essendo necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco, in alcuni specifici appalti assumono rango di requisiti di partecipazione e, come tali, diventano discriminanti per la selezione degli invitati per tali procedure: è pertanto onere e interesse dell'operatore indicare il possesso di tali requisiti e/o provvedere ad aggiornare i propri dati in caso di acquisizione degli stessi in un momento successivo all'iscrizione, poiché **la mancata dichiarazione circa il possesso equivale a mancato possesso e, in tali specifiche ipotesi, comporterà il mancato invito da parte del Rup, il quale verificherà di volta in volta le dichiarazioni circa il possesso di tali requisiti aggiuntivi rese sul suddetto modello.**



Resta ferma la possibilità di aggiornare in ogni momento la propria posizione per accedere a successivi inviti.

Attualmente rientrano in questa fattispecie i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla White list;
- Iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- Certificazione di qualità Iso 9001;
- Licenze/patentini;
- Accredитamento;
- Altro.

Sarà onere della S.A. richiedere l'aggiornamento per ulteriori requisiti qualora ne ricorresse il presupposto. In questo caso sarà data comunicazione agli iscritti nell'elenco affinché possano procedere in autonomia con l'aggiornamento del proprio profilo.

3. Requisito di capacità tecniche e professionali

a. svolgimento nel triennio precedente alla data di iscrizione/rinnovo nella sezione 3, di servizi/forniture riferiti al settore merceologico per il quale si intende procedere all'iscrizione, svolti presso Enti pubblici o privati, specificando importo, date, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempimento o siano state mosse gravi contestazioni e penali. L'importo dichiarato deve essere, in riferimento ai tre anni precedenti, pari o superiore alla soglia minima prevista per la fascia di valore economico individuata dall'operatore per il settore merceologico per il quale richiede l'iscrizione (*es. fascia compresa tra € 40.000,00 e € 74.999,99: l'importo richiesto deve essere pari o superiore a € 40.000,00*).

Per le procedure di gara, il RUP potrà individuare sulla base della specificità dell'appalto importi superiori al minimo richiesto per l'iscrizione oltre a requisiti diversi e ulteriori non previsti per l'iscrizione (es. fatturato specifico ecc.).


Resto fermo il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di idoneità tecnico-professionale come richiesti dal d.lgs 81/2008 - art. 26, comma 1 lett.a) - in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ISCRIZIONE IN FORMA ASSOCIATA

Si precisa che tale forma di partecipazione è riferita alla sola volontà di iscrizione nell'elenco in qualità di **R.T.I. già costituito** e non si riferisce in alcun modo alla possibilità di partecipare alla successiva procedura in R.T.I. costituito/costituendo, facoltà che è sempre prevista dalla normativa vigente.

La S.A. infatti, con riferimento ad ogni appalto, ai fini della selezione degli operatori da invitare prende in considerazione il settore merceologico considerato **prevalente** nell'appalto e pertanto, l'operatore economico invitato ha sempre la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di un R.T.I. orizzontale/verticale/misto, sia nel caso in cui possieda tutti i settori merceologici richiesti dall'appalto (prevalente e secondari) sia nel caso in cui possieda esclusivamente il settore prevalente.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari (art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g):



I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale obbligatori per l'iscrizione, nonché i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

In caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di Consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale obbligatori per l'iscrizione, nonché i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza, devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio che esegue le prestazioni con la propria struttura o dai consorziati designati come esecutrici.

4. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In riferimento alla sezione 3 in questione, l'osservanza del principio di rotazione avviene:

- a livello del settore merceologico generico, laddove non siano indicati ulteriori livelli di dettaglio, e per fascia di valore economico;
- a livello del settore merceologico specifico, laddove quello generico risulti articolato in successivi livelli, e per fascia di valore economico.

In merito ai principi di utilizzo dell'elenco nonché alle regole predisposte dalla S.A. in riferimento al principio di rotazione e alla diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, si richiamano gli artt. 9 e 10 dell'Atto di Regolazione:

1. L'elenco è stato predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi richiamati dalla normativa vigente;
2. L'inclusione degli operatori nell'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la S.A. del Comune di Lucca;
3. Il Rup individua gli operatori economici per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti in relazione al settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione **prevalente** e all'interno della fascia di valore economico relativo alla stessa;

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Vademecum si rinvia all'Atto di Regolazione sopra richiamato e all'Avviso predisposti dalla S.A e consultabili dal portale.